

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2709

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOTELLI ANGELA, BONTADE MARGHERITA, CONCI ELISABETTA, COCCO MARIA, DAL CANTON MARIA PIA, SAVIO EMANUELA, TITOMANLIO VITTORIA

Presentata il 13 gennaio 1961

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 13 marzo 1958 veniva promulgata la legge n. 246 avente per titolo « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche » (E. N. P. A. O.). Tale provvedimento legislativo riordinava l'Ente dal punto di vista organizzativo e mirava a migliorare le prestazioni assistenziali dell'Ente stesso e ad istituire un trattamento pensionistico a favore delle ostetriche, perché potessero affrontare la vecchiaia in condizioni di ben meritata tranquillità economica. Purtroppo difficoltà obiettive non consentirono ai legislatori di portare a termine il provvedimento in modo che potesse rispondere pienamente alle attese della categoria interessata.

Si ritenne tuttavia di varare la legge, divenuta ormai urgente, date le condizioni di assoluto abbandono nelle quali venivano a trovarsi le ostetriche non aventi rapporto di lavoro subordinato, costrette a cessare la loro attività per il sopraggiungere della vecchiaia. Attraverso un periodo di esperienza si pensava di poter identificare con maggiore concretezza le eventuali modifiche da apportare alla legge, per farla meglio rispondere al suo scopo.

Durante questo periodo di applicazione le insufficienze sono emerse in modo da generare

un vera e propria delusione e scontentezza fra le ostetriche di tutta Italia.

Basti dire che, quasi tre anni dall'approvazione della legge, ancora nessuna pensione è stata liquidata dall'Ente, che si limita a erogazioni assistenziali.

Nell'intento di rimediare a tale situazione, si presentano le modifiche che sono argomento della presente proposta di legge. Per maggiore chiarezza e comodità si propone di approvare tutto un nuovo testo, comprensivo di articoli identici e di articoli modificati o aggiunti, abrogando la precedente legge 13 marzo 1958, n. 246.

Il titolo primo « Carattere e finalità dell'Ente » rimane invariato.

Nel titolo secondo si propone qualche lieve modifica e trasposizione allo scopo di consentire un migliore funzionamento degli organi dell'E. N. P. A. O. e una più razionale disposizione della materia.

Nel titolo terzo « Finanziamento e gestioni dell'Ente » l'articolo n. 22 rappresenta la base di tutto il sistema di finanziamento, mancando la quale impossibile sarebbe per l'E. N. P. A. O. assolvere agli impegni conferitigli dalla legge. Purtroppo l'esperienza di questi anni insegna che una frequente evasione all'applicazione di una marca da lire 500 su ogni certificato di

assistenza al parto ha gravemente compromesso, non solo la possibilità di miglioramenti futuri, ma anche l'attuale sistema di erogazione. Si è cercato di porre riparo a queste evasioni.

La modifica dell'articolo 26 consolida ed estende agli altri Istituti mutualistici il contributo che l'I. N. A. M. ha già versato per conto suo negli ultimi anni.

La modifica aggiuntiva dell'articolo 30 stabilisce la facoltà, la competenza e la procedura per eventuali miglioramenti delle erogazioni o per la variazione dei contributi, in conformità alla risultanza della gestione previdenziale.

Nel titolo quarto « Trattamento di previdenza » si istituisce all'articolo 31 il principio della reversibilità della pensione, secondo norme stabilite nei successivi articoli, a favore dei parenti a carico sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Si tratta di un principio universalmente riconosciuto in materia previdenziale, ma che purtroppo la legge 13 marzo 1958, n. 246 non aveva previsto.

Considerato che lo Stato italiano si è ormai orientato a concedere la propria partecipazione a tutte le iniziative previdenziali, come provano le ultime leggi istitutive di trattamento previdenziale per varie categorie di lavoratori autonomi, si ritiene che anche a favore delle ostetriche, categoria meritevole quanto altra mai della solida-

rietà nazionale, si possa far luogo ad analoga partecipazione. La forma proposta attraverso l'articolo 33 di questo testo è stata adottata perché una parte delle ostetriche, ex dipendenti da Enti o Istituti, già usufruisce di trattamento previdenziale con partecipazione statale, incompatibile con un ulteriore beneficio di tale natura.

Il titolo quinto « Trattamento di assistenza » rimane invariato, e così il titolo sesto « Disposizioni comuni alle gestioni ».

Nel titolo settimo « Disposizioni transitorie e finali », con l'articolo 45 del nuovo testo, che riguarda le ostetriche le quali, avendo raggiunto i 65 anni di età dovrebbero provvedere al riscatto dei 10 anni, periodo minimo per acquistare diritto a pensione, si cerca di ovviare alla difficoltà di provvedere ad un versamento cospicuo in unica soluzione.

Gli emendamenti che, con la presente proposta di legge vengono sottoposti all'attenzione e all'approvazione degli onorevoli colleghi, sono stati indicati dagli Organi della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche e dai Sindacati della categoria.

Si tratta di venire incontro all'attesa di persone che meritano l'attenzione del Parlamento, perché dopo un periodo di intenso lavoro, ricco di responsabilità e spesso insufficientemente ricompensate, possano fruire di un trattamento di previdenza che non sia troppo inadeguato al difficile lavoro compiuto.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO PRIMO.

CARATTERE E FINALITÀ DELL'ENTE

ART. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche.

ART. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

TITOLO SECONDO.

ORGANI DELL'ENTE

ART. 4.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il Consiglio nazionale;
- 2°) il Comitato direttivo;
- 3°) il Comitato esecutivo;
- 4°) il presidente;
- 5°) il Collegio dei sindaci.

ART. 5.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Spetta al Consiglio nazionale:

1°) eleggere fra le iscritte all'Ente sedici rappresentanti, di cui dodici da includere nel Comitato direttivo e quattro (3 effettivi e 1 supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;

2°) stabilire i criteri per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

3°) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;

4°) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5°) determinare annualmente il compenso ai sindaci;

6°) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

7°) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

ART. 6.

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quarto dei voti ammessi in seno al Consiglio a termini del successivo articolo 8.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, quando gli intervenuti rappresentino almeno la metà dei voti ammessi.

In seconda convocazione, che può essere fissata anche ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

ART. 7

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 (o frazione di 100 oltre le 50) iscritte nell'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione.

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

ART. 8.

L'elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1°) dell'articolo 5, avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per l'elezione è presieduto dal presidente uscente dall'Ente ed è composto dal componente più anziano e dal componente più giovane del Consiglio nazionale, presenti al momento della costituzione del seggio, nonché dai direttori dell'Ente o da chi ne fa le veci, con funzioni, quest'ultimo, di segretario del seggio.

Le schede debbono riportare a stampa su una sola facciata dodici righe numerate progressivamente per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e quattro righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettive e supplenti nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza del votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti al votante medesimo a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il Presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dai votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dai votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i sedici nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti, precede l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o in caso di parità anche di questa, il più anziano di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato, sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del Presidente.

Entro trenta giorni dalle elezioni gli iscritti all'Ente possono ricorrere, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che, decide entro tre mesi.

Art. 9.

Comitato direttivo è composto:

- 1°) dei dodici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;
- 2°) del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) del rappresentante del Ministero della sanità;

4°) del presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche.

Il Comitato direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti di cui al numero 1°), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti con i rappresentanti che nell'ultima elezione seguivano immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti.

Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla data delle elezioni, il componente eletto più anziano di età, assicuratosi che i Ministeri interessati abbiano provveduto alla designazione dei propri rappresentanti, cura la convocazione del Comitato con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente, il segretario e tre membri del Comitato esecutivo.

ART. 10.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 11.

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente e in particolare:

1°) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

2°) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;

3°) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

4°) decide sui ricorsi delle iscritte e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 90 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonché avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini;

5°) delibera le misure e le forme d'impiego delle disponibilità patrimoniali, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio nazionale;

6°) delibera l'organico ed il trattamento economico dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

7°) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

ART. 12.

Il Comitato esecutivo rimane in carica lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, dal vicepresidente, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità e da tre componenti designati dal Comitato direttivo, di cui uno disimpegna le funzioni di segretario.

ART. 13.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno quattro componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 14.

Spetta al Comitato esecutivo:

1°) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2°) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3°) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4°) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5°) eseguire gli investimenti delle disponibilità patrimoniali secondo le decisioni del Comitato direttivo;

6°) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

7°) adempiere a tutte le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente;

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

ART. 15.

La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato Esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di pre-

senza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale del Comitato direttivo e del comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal presidente e dal segretario delle rispettive riunioni.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

ART. 16.

Il presidente è eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto sempre che conservi la fiducia del Comitato stesso. In caso di voto di sfiducia al Presidente in carica, il Consiglio direttivo procede a nuova elezione.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

ART. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto:

1°) di tre componenti effettivi e di un supplente in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

2°) di un componente effettivo e di un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) di un componente effettivo e di un supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

In caso di decadenza dall'incarico di uno dei rappresentanti delle iscritte, esso viene sostituito dal sindaco supplente; per successive decadenze, si applicano le disposizioni dei commi 3º, 4º e 5º dell'articolo 9, ma si procede ad elezioni suppletive soltanto quando i Sindaci eletti siano ridotti a due.

ART. 18.

Il direttore dell'Ente sovrintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente ed è responsabile della disciplina del personale alle dipendenze dell'Ente.

TITOLO TERZO.

FINANZIAMENTO E GESTIONI
DELL'ENTE

ART. 19.

Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 9.000, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e tremila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.

ART. 20.

Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme di legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma, e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

In caso di decesso della iscritta all'Ente, termina, a favore dell'Ente stesso, il diritto alla riscossione dei contributi.

ART. 21.

I ruoli esattoriali sono emessi a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo le interessate possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione.

Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazioni del ricorso.

ART. 22.

Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e ovunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500 emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24.

Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto con diritto di rivalsa nei confronti dei propri datori di lavoro quando si tratti di ostetriche o di medici dipendenti da case di cura private, enti mutualistici ed ospedalieri.

Sono esenti i certificati di assistenza al parto, rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco dei poveri. In questo caso al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comprovante la iscrizione della assistita nell'elenco dei poveri.

ART. 23.

Gli ufficiali dello stato civile o gli ufficiali sanitari preposti alla ricezione dei certificati di assistenza al parto di cui al precedente articolo 22 non potranno ricevere i certificati stessi se non vi sia stata apposta la marca di previdenza emessa dall'Ente.

ART. 24.

Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spesa dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in fac-simile alle Prefetture, ai Comuni ed ai Collegi provinciali delle ostetriche.

ART. 25.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e la assistenza a favore delle ostetriche.

ART. 26.

La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1°) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2°) i proventi delle marche emesse a norma dell'articolo 22;

3°) i redditi del patrimonio della gestione;

4°) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quella specificatamente destinate alla gestione stessa.

Gli Enti mutualistici che si valgono delle prestazioni professionali delle ostetriche libere professioniste sono tenuti a versare annualmente all'E. N. P. A. O., un contributo destinato alla gestione previdenza nella misura del 2 per cento sugli onorari pagati alle ostetriche per la loro opera.

È attribuito alla gestione assistenza, come patrimonio a copertura degli oneri derivanti alla gestione medesima dall'applicazione delle successive norme transitorie, il saldo attivo della gestione dell'Ente, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 27.

I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

1°) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;

2°) in acquisto di beni immobili;

3°) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;

4°) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

ART. 28.

La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1°) la quota di lire tremila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2°) i redditi del patrimonio della gestione;

3°) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

È inoltre, attribuito alla gestione assistenza il saldo della speciale gestione marche volontarie, quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno da due separate se-

zioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindacati almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, è rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

ART. 30.

Ogni triennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di avanzo tecnico della gestione previdenza, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto può, su proposta del Consiglio nazionale, rivalutare proporzionalmente l'importo delle pensioni di cui all'allegato alla presente legge.

In caso di disavanzo si provvederà con gli stessi criteri a variare gli importi dei contributi, e del costo della marca di cui agli articoli 19 e 22.

TITOLO QUARTO.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 31.

Le prestazioni previdenziali corrisposte dall'Ente sono:

- 1°) la pensione vecchiaia;
- 2°) la pensione di invalidità;
- 3°) la pensione ai superstiti.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

ART. 32.

La pensione di vecchiaia si consegue:

1°) al compimento dell'età minima di 65 anni compiuti, con almeno dieci anni di contribuzione.

2°) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione;

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purché risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionale agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19.

ART. 33.

All'atto del pensionamento le ostetriche che, oltre a quella corrisposta dall'E. N. P. A. O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3.000 mensili a carico dello Stato.

All'onere derivante dall'applicazione della norma del comma precedente, prevista nella somma di lire 50 milioni annui, sarà fatto fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per l'esercizio in corso si provvederà con i fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

ART. 34.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo quello nel quale, raggiunte le condizioni, la iscritta presenta domanda all'Ente.

ART. 35.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare insieme con la domanda di pen-

sione di invalidità, un certificato del medico provinciale attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione, o qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

ART. 36.

Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente articolo 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberate dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministero per il lavoro e della previdenza sociale.

ART. 37.

I superstiti dell'ostetrica pensionata hanno diritto, alla morte di questa, ad una pensione, di reversibilità nella misura, sulla pensione che l'ostetrica percepiva, del:

- 50 per cento per il coniuge solo;
- 60 per cento per il coniuge con un figlio;
- 80 per cento per il coniuge con due figli;
- 100 per cento per il coniuge con tre o più figli;
- 50 per cento per uno o due orfani di entrambi i genitori;
- 75 per cento per tre orfani di entrambi i genitori;
- 100 per cento per quattro o più orfani di entrambi i genitori;
- 50 per cento per un genitore della ostetrica se questa non ha coniuge o figli minori;
- 75 per cento per entrambi i genitori della ostetrica se questa non ha coniuge o figli minori.

Per avere diritto alla pensione, il coniuge deve essere inabile al lavoro e non passare a nuove nozze; i figli debbono essere minori e le figlie minori e nubili, i genitori debbono essere a carico. I figli e le figlie maggiorenni, se inabili al lavoro, hanno lo stesso trattamento dei figli minori.

La misura della pensione di reversibilità è rivedibile in relazione alle variazioni nel gruppo superstite.

ART. 38.

I superstiti dell'ostetrica che muore dopo almeno cinque anni di contribuzione hanno diritto alla pensione con le medesime modalità della famiglia superstite della ostetrica morta dopo il collocamento in pensione.

TITOLO QUINTO.

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 39.

Il trattamento di assistenza consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

1°) sussidio giornaliero e concorso delle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

2°) assegni funerari;

3°) assegni di natalità;

4°) assegni per cure termali;

5°) sussidi in caso di comprovate ed occasionale esigenza;

6°) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità alle iscritte che abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo quarto.

Il trattamento di assistenza spetta alle iscritte con almeno tre anni interi di contributi versati all'Ente a norma del precedente articolo 19, escluse le prestazioni di cui ai numeri 5°) e 6°) del presente articolo per richiedere le quali è sufficiente la iscrizione all'Ente.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

ART. 40.

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

ART. 41.

Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

TITOLO SESTO.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GESTIONI

ART. 42.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenza goduto o spettante all'iscritta.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dallo iscritto e da questi debitamente documentata.

ART. 43.

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

1°) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

2°) una quota degli oneri indivisibili e non direttamente imputabili, in proporzione alla attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al numero 2°) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

ART. 44.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza deliberato dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le modalità per l'erogazione delle pensioni, nonché le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

TITOLO SETTIMO.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45.

Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza del-

l'E. N. P. A. O. dei contributi di lire 1.250 annui disposti dall'assemblea generale dell'E. N. P. A. O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta l'anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1.250 versate al settore previdenza.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta l'età minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.

Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione.

ART. 46.

La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi, previsti dall'articolo 19.

ART. 47.

Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.

ART. 48.

I componenti del Comitato direttivo e del Collegio sindacale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro rispettive funzioni per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina degli organi previsti dalle presenti disposizioni.

Il presidente dell'Ente, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà convocare il Consiglio Nazionale perché proceda alla designazione, mediante elezione, dei sedici rappresentanti delle iscritte da nominare a componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci.

ART. 49.

Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 50.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

Qualora siano riscontrate gravi irregolarità sul funzionamento dell'Ente, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente stesso.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

ART. 51.

Le tabelle delle pensioni e dei valori di riscatto sono quelle allegate alla presente legge.

ART. 52.

La legge 13 marzo 1958, n. 246, è abrogata.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DELLE PENSIONI

ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua	ANNI DI CONTRIBUZIONE	Importo della pensione annua
10 e meno	72.000	21	124.800	32	177.600
11	76.800	22	199.600	33	182.400
12	81.600	23	134.400	34	187.200
13	86.400	24	139.200	35	192.000
14	91.200	25	144.000	36	196.800
15	96.000	26	148.800	37	201.600
16	100.800	27	153.600	38	206.400
17	105.600	28	158.400	39	211.200
18	110.400	29	163.200	40 e oltre	216.000
19	115.200	30	168.000		
20	120.000	31	172.800		

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

ETÀ	ANNI DI CONTRIBUZIONE									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	668.700	601.830	534.960	468.090	401.220	334.350	267.480	200.610	133.740	66.870
66	643.500	579.150	514.800	450.450	386.100	321.750	257.400	193.050	128.700	64.350
67	618.100	556.290	494.480	432.670	370.860	309.050	247.250	185.430	123.620	61.810
68	593.200	533.880	474.560	415.240	355.920	296.600	237.280	177.960	118.640	59.320
69	568.800	511.920	455.040	398.160	341.280	284.400	227.520	170.640	113.760	56.880
70	543.800	489.420	435.040	380.660	326.280	271.900	217.520	163.140	108.760	54.380
71	518.900	467.010	415.120	363.230	311.340	259.450	207.560	155.670	103.780	51.890
72	494.100	444.690	395.280	345.870	296.460	247.050	197.640	148.230	98.820	49.410
73	402.000	423.000	376.000	329.000	282.000	235.000	188.000	141.000	94.000	47.000
74	470.000	402.120	357.440	312.760	268.080	223.400	178.720	134.040	89.360	44.680
75	446.800	381.870	339.440	297.010	254.580	212.150	169.720	127.290	84.860	42.430
76	424.300	361.800	321.600	281.400	241.200	201.000	160.800	120.600	80.400	40.200
77	380.500	342.450	304.400	266.350	228.300	190.250	152.200	114.150	76.100	38.050
78	359.800	323.820	287.840	251.860	215.880	179.900	143.920	107.940	71.960	35.980
79	340.600	306.540	272.480	238.420	204.360	170.300	136.240	102.180	68.120	34.060
80	322.200	289.980	257.760	225.540	193.320	161.100	128.880	96.660	64.440	32.220
81 e più .	304.200	273.780	243.360	212.940	182.520	152.100	121.680	91.260	60.840	30.420